RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 22

Competenza del Consiglio nazionale forense

Il Consiglio nazionale forense, con proprio regolamento:

a) stabilisce le modalita' e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, anche promuovendo la formazione a distanza e assicurandone il corretto svolgimento con adeguati e idonei strumenti di controllo;

b) disciplina la gestione e l'organizzazione dell'attivita' di formazione e aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettera o), delle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'articolo 58, comma 1, lettere s) e t), e di altri soggetti accreditati nonche' tramite i dipartimenti di giurisprudenza e le scuole di specializzazione per le professioni legali delle universita' che hanno sottoscritto convenzioni con le scuole forensi per la collaborazione dei docenti universitari all'attivita' didattica formativa;

c) individua le misure per incentivare, unitamente al sistema generale di formazione e aggiornamento professionale, quello individuale ispirandosi a criteri di premialita' tra cui: l'acquisizione del titolo di avvocato specialista di cui all'articolo 25, la frequentazione o la partecipazione, con esito positivo, ove previsto, di corsi abilitanti all'iscrizione in elenchi o registri tenuti da autorita' amministrative e giurisdizionali;

d) determina i criteri per l'accreditamento di soggetti terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalita' la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale. Il Consiglio nazionale forense rilascia motivato parere sui provvedimenti, normativi e amministrativi riguardanti i corsi che abilitano gli avvocati all'iscrizione in elenchi tenuti da autorita' amministrative o giurisdizionali.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216

Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	III — Formazione e aggiornamento professionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-22-competenza-del-consiglio-nazionale-forense

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it